

Modifica delle condizioni di divorzio e decorso del tempo

Corte App. Catania, decreto 20 novembre 2014 (Pres. Francola, est. Rita Russo)

CONDIZIONI DI DIVORZIO – MODIFICA – NUOVA VALUTAZIONE – ESCLUSIONE – VERIFICA DELLE SOPRAVVENIENZE – NECESSITÀ – SUSSISTE – DECORSO DEL TEMPO - DIMINUZIONE DEL REDDITO – SUFFICIENZA - ESCLUSIONE

E' principio consolidato che nel giudizio di revisione delle condizioni di divorzio il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti e dell'entità dell'assegno, ma deve limitarsi a verificare se e in che misura le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto (Cass. 14143/2014, Cass.10133/2007). Le statuizioni del giudizio di divorzio, a maggior ragione se concordate, e le valutazioni che dette statuizioni esplicitamente o implicitamente presuppongono, non diventano prive di valore solo per il decorso del tempo.

Si deve tenere conto, inoltre, che la diminuzione del reddito non è in sufficiente, di per sé, a determinare la revisione dell'assegno se ciò non comporta una effettiva alterazione della condizione economica complessiva del soggetto obbligato (Cass. 20507/2011).

(Massime a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)

Fatto e diritto

Con ricorso del 17.1.2014 N. A. M. ha impugnato il decreto reso dal Tribunale di Catania di cui in epigrafe, con il quale il Tribunale, in esito alla domanda di revisione delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza n. 4327/2010 del Tribunale di Catania, ha rigettato la richiesta proposta dal N. di eliminare l'assegno divorzile già dovuto alla ex moglie, ed in subordine di ridurlo, nonché di ridurre l'assegno dovuto per il mantenimento della figlia minore, ...

Propone reclamo il N. assumendo che il Tribunale non ha adeguatamente valutato che il suo reddito complessivo si è ridotto e che non siano stati disposti anche d'ufficio approfondimenti istruttori e segnatamente indagini di polizia tributaria; lamenta ancora la valorizzazione della ritenuta disponibilità di un immobile oggetto di lottizzazione destinato ad attività edificatoria, che il primo giudice ha ingiustificatamente presunto che egli possa utilmente trarre reddito da alcuni immobili ad uso commerciale, che sono invece sfiti, ed inoltre che non è stato dato giusto rilievo alla circostanza che la A. non si è attivata, sebbene siano trascorsi quattro anni dalla data del divorzio, per trovare una occupazione; lamenta ancora che il Tribunale non si è pronunciato sulla sua richiesta di ridurre la contribuzione alle spese di riscaldamento, nonché di eliminare le spese veterinarie per i tre gattini ospitati dalla ex

moglie nella sua abitazione; lamenta infine che siano state poste a suo carico le spese del procedimento di primo grado.

Chiede la riforma del provvedimento impugnato in conformità ai motivi di reclamo, con l'eliminazione dell'assegno divorzile ed, in subordine, la sua riduzione ad euro 400,00 mensili, la riduzione dell'assegno di mantenimento per la figlia ad euro 800,00 mensili, la riduzione nella misura del 30% della contribuzione alle spese di riscaldamento e la eliminazione delle spese per gli animali domestici. Reclama spese e compensi del doppio grado di giudizio.

Si è costituita la reclamata resistendo.

All'udienza del 16.10.2014 sentiti i procuratori delle parti il P.G., la Corte ha assunto la causa in decisione.

Con il primo, secondo, terzo, quarto e quinto motivo di reclamo, che possono essere esaminati congiuntamente, la parte lamenta, per punti specifici, che non sia stata adeguatamente valutata la sua condizione economica, asseritamente peggiore rispetto a quella dell'epoca di divorzio. In primo luogo si censura l'errore del primo giudice nel ritenere il reddito da fabbricati aumentato, mentre dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 si registra un complessivo decremento (segnatamente dal reddito netto di euro 39.904,03 dell'anno 2009 al reddito netto di euro 24.592,37 dell'anno 2012).

Al riguardo la Corte osserva che l'aumento cui il primo giudice fa cenno è quello rilevabile tra l'anno di imposta 2008 e cioè l'epoca della separazione, (reddito complessivo 35.796,00, di cui circa 6.000 euro di imposta) ed i seguenti. In ogni caso si deve rilevare che il redditi dichiarati del N. provengono essenzialmente dai fabbricati di cui egli è proprietario, ed il suo patrimonio immobiliare non ha subito riduzioni nel corso degli anni, anzi si è incrementato per via ereditaria, atteso che egli è divenuto comproprietario al 50% con il fratello di quattro botteghe di cui prima disponeva solo della quota del 33%. La circostanza che gli immobili siano gravati da imposte e tasse, nonché delle spese di successione (che egli ha già pagato), nulla toglie al fatto che si tratti di un incremento e non di un decremento, e che nel determinare l'assegno di divorzio, nonché il contributo al mantenimento della prole, deve tenersi conto di tutte le utilità economiche, in essi compresi i cespiti patrimoniali, e non solo dei redditi. Per quanto riguarda poi i redditi da patrimonio, si deve rilevare che una certa oscillazione del reddito da un anno all'altro può anche essere fisiologica, perchè il cespite può anche per un certo periodo essere improduttivo o in manutenzione, tenendo conto che l'osservazione della oscillazione dei redditi nel periodo della contesa giudiziaria non fornisce un dato del tutto univoco, quando la redditività dipende anche dalla volontà di colui che vuole provare un deterioramento della sua condizione economica. Infine si tenga conto che, nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata (2014), il reddito complessivo è pari ad euro 30.584,00 con una imposta netta di euro 3.535,00 quindi con una, sia pure moderata, inversione di tendenza rispetto al 2012, ciò a riprova delle considerazioni sopra esposte. Di conseguenza non si può ritenere che vi sia stato un errore di valutazione da parte del primo giudice, né che vi fosse la necessità, come esposto al secondo motivo di reclamo, di disporre indagini di polizia tributaria.

E' principio consolidato che nel giudizio di revisione delle condizioni di divorzio il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti e dell'entità dell'assegno, ma deve limitarsi a

verificare se e in che misura le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto (Cass. 14143/2014, Cass.10133/2007). Si deve tenere conto, a tal fine, che la diminuzione del reddito non è in sufficiente, di per sé, a determinare la revisione dell'assegno se ciò non comporta una effettiva alterazione della condizione economica complessiva del soggetto obbligato (Cass. 20507/2011).

Il provvedimento impugnato ha fatto applicazione di questi principi, perché il primo giudice non solo ha valutato la attuale condizione economica del N., ma ha anche comparato la sua condizione economica a quella dell'anno 2010, quando egli stesso, volontariamente, poiché le parti hanno raggiunto un accordo in sede di divorzio, si è obbligato alle stesse condizioni della sentenza di separazione e cioè ad un assegno che nell'anno 2009 era pari ad euro 800,00 oltre ISTAT (rivalutazione decorrente dal 2007) per la moglie ed euro 1.000,00 per il mantenimento della figlia, oltre ISTAT (rivalutazione decorrente dal 2007) ed il 50% delle spese straordinarie, di sport e di viaggio. E' quindi significativo, come rileva il primo giudice, che le parti abbiano convenuto queste condizioni nell'ottobre 2010, quando, almeno stando alla dichiarazione dei redditi presentata dal N., il reddito netto di quest'ultimo (al netto cioè anche del prestito MPS) era pari ad euro 39.016.16; e quindi il N. ha volontariamente destinato a se stesso, se la dichiarazione dei redditi è veritiera, poco più di un terzo dei suoi guadagni netti, quota suscettibile di ulteriori decurtazioni per l'incidenza delle spese straordinarie, clausola convenuta nella stessa ampia estensione data dal giudice della separazione. Questo ha fondato, non arbitrariamente, la deduzione logica del primo giudice e cioè che data la volontarietà di questa significativa contribuzione la capacità economica complessiva sia anche superiore a quella dichiarata. Il riferimento alla percezione di un reddito maggiore di quello dichiarato derivante da attività di libero professionista, di cui la parte lamenta, al punto 4 del reclamo, la affermazione in via dubitativa, è in verità una deduzione logica connessa a questa valutazione, come successivamente spiegato nel corpo della motivazione, ed è anche conforme al principio che, nel determinare il contributo al mantenimento della prole, devono considerarsi non solo i redditi (dichiarati) dei genitori ma anche le concrete capacità lavorative e le potenzialità reddituali.(Cass. civ., sez. I 15.5.2009 n. 11291)

Pertanto, anche a prescindere dalle indagini di polizia tributaria, la cui omissione il reclamante lamenta al punto due del ricorso, e della effettiva consistenza del piano di lottizzazione di cui si parla al punto 3 del ricorso, di cui il reclamante lamenta la sopravvalutazione, i dati rilevanti considerati dal primo giudice, ed ulteriormente posti a disposizione di questa Corte, non possono che fondare il convincimento che non vi è un effettivo deterioramento delle condizioni economiche del N., ove complessivamente considerate. L'incidenza della crisi economica, che costringerebbe il reclamante a lasciare sfitte alcune botteghe, di cui si fa espressa illustrazione al punto 5 del reclamo, non può essere valutata sulla singola annualità, considerato che comunque il patrimonio è tale da assorbire anche le oscillazioni del mercato, e soprattutto non può essere assunta a dato univoco, posto che, come sopra si diceva, la osservazione del dato reddituale nel periodo della contesa giudiziaria, quando la sua produzione dipende anche dalla volontà dell'individuo, non è dirimente.

I primi cinque motivi di reclamo sono quindi da respingere perché, nel complesso, non può ritenersi che vi sia stato un deterioramento effettivo della condizione economica del N. tale da giustificare la riduzione degli assegni la cui misura è stata liberamente concordata dalle parti nell'anno 2010.

Merita separato esame il sesto motivo di reclamo, relativo alla dedotta inerzia della A. nel trovarsi una occupazione lavorativa, seppure provvista di titolo di studio, in relazione al tempo decorso dall'epoca del divorzio. Invero, in sede di divorzio, l'adeguatezza dei mezzi del richiedente assegno deve essere valutata anche in relazione alle capacità lavorative considerate in concreto e non in astratto (Cass. 6562/2014), di talché effettivamente l'inerzia del richiedente a fronte di concrete possibilità lavorative può essere rilevante al fine di escludere l'assegno e, peraltro, nel giudizio di divorzio, è onere della parte che richiede l'assegno dimostrare che ne sussistono i presupposti, e quindi l'assenza di mezzi e la impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Il presente giudizio è però un giudizio di revisione, ove, come sopra esposto, non si procede ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti dell'assegno, ed è sottoposto ad un diverso onere probatorio, che grava su chi richiede la modifica. Le statuizioni del giudizio di divorzio, a maggior ragione se concordate, e le valutazioni che dette statuizioni esplicitamente o implicitamente presuppongono, non diventano prive di valore solo per il decorso del tempo. In questo caso, nel giudizio di divorzio le parti hanno di comune accordo stabilito un assegno divorzile, di conseguenza si deve ritenere (poiché si deve presumere che l'accordo debitamente recepito in sentenza sia stato raggiunto *secundum legem*) che concordemente abbiano operato una valutazione circa la sussistenza del requisito assistenziale; hanno cioè dato per implicito presupposto dei loro accordi la non adeguatezza dei mezzi della A., con ciò valutando anche le sue attitudini e capacità lavorative. Pertanto, la A. non ha più l'onere di dimostrare la mancanza di mezzi, ma è piuttosto il N. che chiede la elisione o riduzione dell'assegno a suo tempo concordato a dovere dimostrare il fatto nuovo e cioè che quei mezzi, allora assenti, oggi sussistono o che la A. potrebbe procurarseli. Di conseguenza, per ottenere la revisione di tali concordate condizioni oggi il N. dovrebbe dimostrare qualcosa di più che il decorso del tempo. Invece a parte il decorso del tempo non si rappresentano fatti nuovi significativi, perché la A. era già munita di titolo di studio anche all'epoca del divorzio. Il decorso del tempo deve considerarsi in sé ininfluenza, perché allo stato dell'attuale legislazione il diritto all'assegno divorzile ha durata indeterminata, né rileva la durata del matrimonio se non ai fini della determinazione del quantum, determinazione che è stata già consensualmente fatta dalle parti.

Pertanto anche questo motivo di reclamo non merita accoglimento.

Infine, non merita accoglimento neppure la chiesta riduzione della quota destinata ad alcune spese straordinarie (riscaldamento, animali domestici) posto che anche la ripartizione di queste spese è stata liberamente concordata dalle parti e non si ravvisano i fatti nuovi significativi, come sopra esposto, per modificare gli accordi.

In conclusione il decreto impugnato merita piena conferma, anche sulle spese, che i primo grado correttamente sono state poste a carico del N. soccombente sulla richiesta di revisione; il principio della soccombenza deve essere applicato anche in secondo grado, condannando il

reclamante alle spese del presente grado di giudizio che devono essere liquidate in applicazione dell'articolo 13 della legge 31/12/2012 n. 247 e del DM n. 55 del 10/3/2014 pubblicato in GU 2/4/2014. Di conseguenza, considerato il valore della controversia, limitato alla misura degli assegni, tenuto conto dell'oggetto della stessa e del grado di complessità, in assenza di totale attività istruttoria, l'importo della liquidazione va determinato in complessivi euro 2.200,00 di cui euro 700,00 per la fase di studio euro 500,00 per la fase introduttiva, euro 1.000,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario ex art. 2 DM 55/2014 nella misura del 15% del compenso come sopra liquidato, IVA e CPA

P. Q. M.

Rigetta il reclamo proposto da N. A. M. avverso il decreto del Tribunale di Catania del 20.12.2013/10.1.2014 e per l'effetto conferma il decreto impugnato.

Condanna N. A. M. alla rifusione in favore di A. N. delle spese del secondo grado di giudizio che liquida in complessivi euro 2.200,00 oltre rimborso forfettario ex art. 2 DM 55/2014 nella misura del 15% del compenso liquidato, IVA e CPA

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 20 novembre 2014.